



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO

Il giudice dott. Luca

Caputo

nel procedimento r.g.n. **2421/2019**

avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza
obbligatoria

ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex artt. 429 e 442 c.p.c.,
la seguente

SENTENZA

TRA

██████████, nato a ██████████ il ██████████, rappresentato e difeso, in
virtù di procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Arcangelo Sannicandro e Serena
Mirra, presso il cui studio in ██████████ al ██████████, elettivamente
domicilia

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura
generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in
██████████, alla via ██████████
n. 12, presso l'Avvocatura territoriale dell'INPS

RESISTENTE E RICORRENTE IN RICONVENZIONALE

CONCLUSIONI

Come da discussione orale e da verbale d'udienza del 20.01.2021 **MOTIVI DELLA
DECISIONE**

Il fatto

Con ricorso depositato il 5.04.2019, [REDACTED] ha agito in giudizio al fine di accertare l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere l'importo di € 14.389,78 di cui l'INPS ha prospettato l'indebita percezione. Più specificamente, ha dedotto: che a seguito di visita medica tenutasi il 16.11.2014 dinanzi alla Commissione invalidi civili era riconosciuto invalido totale con diritto all'indennità di accompagnamento, prestazione che gli era quindi liquidata dall'INPS con decorrenza dall'1.10.2014; che in seguito a visita di revisione del 9.07.2015 la prestazione era revocata; che l'INPS ha continuato a erogare la prestazione fino a marzo 2018 ingenerando l'affidamento in capo al ricorrente del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento; che solo dopo tre anni, con comunicazione di riliquidazione del 01.03.2018 l'INPS gli comunicava la sussistenza di un indebito per erronea liquidazione della prestazione, con conseguente richiesta di restituire l'importo di € 14.389,78. Ciò posto, ha dedotto l'illegittimità della richiesta di ripetizione, evidenziando che la prosecuzione della liquidazione e la tardiva comunicazione della riliquidazione hanno ingenerato un affidamento legittimo del ricorrente in ordine al diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.

In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale che il Tribunale dichiarare illegittima la richiesta di ripetizione e irripetibili le somme versate e, in subordine, ammetta la ricorrente al pagamento frazionato dell'importo; con vittoria di spese con attribuzione. L'INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda. Più specificamente, ha eccepito: che grava sulla parte ricorrente l'onere di provare l'insussistenza dell'indebito; che nel caso di specie è documentalmente provato e non contestato che il ricorrente abbia continuato a percepire l'indennità di accompagnamento pur dopo che si era accertata l'insussistenza del requisito sanitario; che nel caso di specie non è applicabile l'art. 52 legge n. 88/89, dovendosi escludere il principio di buona fede e/o di affidamento incolpevole che si riferisce alle pensioni sociali e non alle prestazioni di invalidità civile. Inoltre, ha spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento dell'importo di € 14.389,78 chiedendo a tal fine il differimento della prima udienza.

In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto della domanda e l'accoglimento della domanda riconvenzionale con vittoria di spese.

LA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato; ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Tuttavia, l'art. 1886 c.c. stabilisce che le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali e che solo in mancanza si applicano le norme del codice civile.

Ciò posto, l'art. 52 della L. n. 88/1989 così stabilisce:

“1. Le pensioni a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.

2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state rimosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.

L'art. 13 della L. n. 412/1991, contenente una norma di interpretazione autentica, ha così previsto:

“1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

2. *L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.*

Con specifico riferimento all'indebito assistenziale la Suprema Corte ha chiarito che esso “... *in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine di dolo comprovato*” (cfr. Cass. n. 26036/19).

Inoltre, i giudici di legittimità hanno anche affermato che “*L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio)*” (cfr. Cass. n. 28771/2018).

A ciò si aggiunga che, con specifico riferimento all'indennità di accompagnamento, la Suprema Corte ha affermato espressamente la necessità di assicurare la tutela dell'affidamento del percipiente, anche nel caso di revoca della prestazione, dovendosi tenere conto del tempo trascorso tra l'erogazione e la richiesta di ripetizione (cfr. Cass. n. 29419/2018).

Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi sussistente il legittimo affidamento da parte del ricorrente, tenuto conto del fatto che quest'ultimo non ha ricevuto un provvedimento formale di revoca della prestazione a seguito della visita di revisione e che l'INPS ha continuato a erogare la prestazione anche dopo tale circostanza (verificatasi il 9.07.2015) fino al marzo 2018.

Deve, quindi, ritenersi sussistente un legittimo affidamento da parte del ricorrente in ordine alla permanenza dei presupposti per continuare a percepire l'indennità di accompagnamento e, in ogni caso, deve escludersi che sia provato un comportamento doloso da parte dello stesso, con la conseguenza che il preteso

indebito è riconducibile ad errore dell'INPS che ha ingenerato un legittimo affidamento in capo al ricorrente.

Alla luce di ciò, la domanda va accolta e va dichiarata l'insussistenza dell'indebito di € 14.389,78 di cui alla nota del 14.05.2018, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento in favore di [REDACTED] di quanto recuperato per tale indebito, oltre interessi legali dalla riscossione.

Ciò comporta anche il rigetto della domanda riconvenzionale.

Spese processuali

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n. 37/18, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione, e con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] che ne hanno fatto richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 2421/2019 come innanzi proposta, così provvede:

1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito di € 14.389,78 di cui alla nota del 14.05.2018, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento in favore di [REDACTED] di quanto recuperato per tale indebito, oltre interessi legali dalla riscossione;
2. rigetta la domanda riconvenzionale;
3. condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 1.776,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Arcangelo Sannicandro e Serena Mirra.

Trani, 20.01.2021

Il giudice
Dott. Luca CAPUTO